

- (7) Il richiedente ha inoltre asserito di non aver esportato biciclette nell'Unione durante il periodo di riferimento preso in considerazione nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, segnatamente il periodo compreso tra il 1° settembre 2011 e il 31 agosto 2012 («periodo di riferimento iniziale»).
- (8) Il richiedente ha altresì affermato di non aver eluso le misure in vigore.
- (9) Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti l'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame nell'agosto 2016.

## 2. Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore

- (10) Dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese, e che all'industria dell'Unione interessata era stata concessa l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 <sup>(1)</sup>, ha aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 in relazione al richiedente.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 ha abrogato il dazio antidumping sulle biciclette istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

## 3. Prodotto oggetto del riesame

- (12) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e da altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicykli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91).

## 4. Parti interessate

- (13) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (14) La Commissione ha inviato un modulo di esenzione al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito.
- (15) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e della richiesta di esenzione del richiedente dalle misure estese. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Turchia.

## 5. Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta

- (16) Il periodo di riferimento si estendeva dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, mentre il periodo dell'inchiesta, utile per valutare gli effetti riparatori delle misure, si estendeva dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2017.

# C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

## 1. Qualifica di «nuovo esportatore»

- (17) La Commissione ha verificato il rispetto delle tre condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per la concessione dello status di nuovo esportatore.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione, del 4 maggio 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 20).

